

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3133

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **OLMINI** e **GELMINI**

Presentata il 6 maggio 1966

Modifica di norme relative alla disciplina della circolazione stradale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La seguente proposta di legge aggiungendo norme al vigente Codice della strada ha lo scopo di garantire che il servizio dei veicoli pubblici di piazza e di noleggio, da considerare come un vero servizio di pubblico interesse, sia meglio difeso dai numerosi e pericolosi abusi che avvengono soprattutto nelle grandi città.

Il fenomeno degli « abusivi » nelle grandi città è molto ampio ed è conosciuto dall'opinione pubblica e da molto tempo denunciato dalle organizzazioni di categoria dei tassisti. Gli organi di polizia sono spesso numericamente insufficienti a controllare il fenomeno e a intervenire nei pubblici posteggi.

D'altra parte la situazione economica dei tassisti è in questi ultimi tempi peggiorata e ciò ha fatto crescere la tensione e i contrasti con gli « abusivi » anche per la inadeguatezza delle attuali misure repressive.

Le norme in vigore sono le seguenti. La circolazione degli autoveicoli secondo l'uso e le norme di ordine amministrativo per i veicoli da adibire al servizio pubblico di piazza e a quello di noleggio sono stabilite dall'articolo 57 dell'attuale Codice della strada. Le sanzioni per coloro che utilizzano ad uso pubblico un veicolo in possesso di carta di circolazione per un altro uso sono previste

al sesto comma dell'articolo 57 con l'ammenda ossia la contravvenzione obblabile.

Inoltre nel successivo articolo 58 si stabilisce che il rilascio della carta di circolazione ai veicoli da destinarsi al servizio pubblico o da noleggio è subordinata al possesso del richiedente del titolo amministrativo che è di competenza dei comuni come la facoltà di dettare prescrizioni e norme regolatrici del servizio.

La disciplina maggiore e il controllo della pubblica amministrazione sono giustificati dalla necessità di assicurare la esistenza dei requisiti tecnici del veicolo per difendere l'incolumità del trasportato e delle qualità morali e professionali dell'esercente il servizio. Le misure repressive sono oggi insufficienti. Infatti l'ammenda ossia la contravvenzione obblabile non è menzionata nel casellario giudiziario né si prevede altra sanzione da annotare sulla patente, per cui chi è recidivo non è identificabile.

Per questo nella proposta di legge è previsto oltre alla pena pecuniaria il ritiro del libretto di circolazione e il sequestro della vettura da uno a quattro mesi.

Si ritiene così che una sanzione più grave della semplice ammenda o contravvenzione possa non solo contenere il fenomeno negativo degli abusivi ma a poco a poco eliminarlo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al sesto comma dell'articolo 57 delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, sono aggiunte le seguenti parole: « il ritiro del libretto di circolazione e il sequestro della vettura per un periodo da uno a quattro mesi ».

ART. 2.

Al terzo comma dell'articolo 91 delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, sono aggiunte le seguenti parole: « divieto di adibire un veicolo ad un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione e la relativa licenza di esercizio ».